SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MARZO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

(359) ***CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*** *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento),* rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 9
BECCARIA *(Forza Italia)* 2
BERGONZI *(Rif. Com. Progr.)* 2, 6
CHERCHI *(Progr. Feder.)* 8
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* 5, 6, 8
COVIELLO *(PPI)* 6
DEBENEDETTI *(Sinistra Dem.)* 8
FERRARI Karl *(Misto-SVP)* 2, 9

RD 0189

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità.* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 sospeso nella seduta del 3 marzo 1995.

BERGONZI. Signor Presidente, vorrei sapere se gli emendamenti concernenti il comma 1 dell'articolo 4, in particolare quelli presentati dal Governo, sono stati trasmessi alla 1ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, la Presidenza non ha ritenuto opportuno trasmettere alla 1ª Commissione alcuni emendamenti presentati dal Governo perchè inclusi in altri emendamenti già accolti dalla Commissione di merito.

FERRARI Karl. Signor Presidente, vorrei sapere perchè nel verbale della seduta del 3 marzo scorso non sono stati riportati i pareri espressi dal relatore su alcuni emendamenti presentati sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, nel premettere che si tratta di un resoconto sommario, faccio presente che tali pareri verranno espressi formalmente in sede di votazione degli emendamenti.

BECCARIA. Alla Presidenza della Commissione risulta che abbiano avuto seguito le richieste di sollevare un formale conflitto di competenza in ordine al provvedimento al nostro esame?

PRESIDENTE. Dai resoconti risulta che tale richiesta non è stata accolta; ignoro comunque qualunque altra forma di discussione della questione.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Tariffe e corrispettivi di servizio)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per tariffe, i prezzi massimi unitari delle forniture e dei servizi agli utenti, al netto delle imposte; per le tariffe elettriche i prezzi unitari sono identici sull'intero territorio nazionale;

b) per corrispettivi di servizio, i ricavi unitari spettanti a ciascun esercente per le forniture e i servizi erogati all'utenza.

2. La eventuale differenza tra le tariffe elettriche percepite da ciascun esercente e il corrispettivo di esercizio spettantegli è regolata in un'apposita cassa conguaglio, su cui vigila l'Autorità competente ai sensi della presente legge.

3. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi alla incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate, alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonchè dalla copertura finanziaria delle nuove entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

4. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo espressa abrogazione disposta dall'Autorità competente o da norme di legge. Il provvedimento CIP n. 6/1992, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, conserva comunque la sua efficacia per i soggetti le cui proposte, relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate, siano state avanzate e ammesse alla verifica di compatibilità con l'esercizio del parco centrali dell'ENEL spa, anteriormente al primo aggiornamento del provvedimento stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1, al comma 1, sostituire le parole: «i prezzi massimi unitari dei servizi» *con le altre:* «i prezzi unitari dei servizi e delle forniture».

5.1/1 PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Tariffe).* - 1. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 13-*ter* e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap* sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, da aggiornare ogni anno;

b) l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

3. Ai fini di cui al comma 2, si farà altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* predefiniti per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale».

5.1 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola: «percepite» *con la seguente:* «praticate».

5.7 DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 3.

5.6 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, alla reintegrazione» *fino alla fine del comma.*

5.3 PAPPALARDO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «alla reintegrazione degli oneri» *a:* «chiusura definitiva di centrali nucleari,».

5.10 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sopprimere il comma 4.

5.8 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento CIP n. 6 del 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e successive integrazioni e modificazioni conserva la sua efficacia per i soggetti le cui proposte relative alla installazione degli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili e assimilate siano state approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la data del 31 gennaio 1995. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. I nuovi impianti di produzione di energia elettrica, compresi gli impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili ed escluso quelle rinnovabili, sono assegnati ai soggetti interessati mediante il ricorso a procedure competitive».

5.2 CHERCHI, PAPPALARDO

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e assimilate».

5.4 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti di produzione dell'energia elettrica per mezzo di fonti cosiddette assimilate alle rinnovabili il provvedimento sopraindicato conserva la sua efficacia solo nel caso in cui le relative proposte siano state presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge».

5.5 FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto a ridefinire il livello e la struttura delle diverse tariffe in modo da allinearle gradualmente secondo modalità prestabilite ai costi complessivi relativi alle differenti tipologie di utenza».

5.9 FERRARI Karl, RIZ, DUJANY, LOMBARDI CERRI, FABRIS, ARMANI

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, l'articolo 5 è stato oggetto di un attento esame volto alla razionalizzazione del medesimo. Le proposte avanzate dal Governo sono tese ad accorpare nei primi 12 articoli i principi comuni e negli articoli dal 13 al 16 la parte relativa alla sola *authority* elettrica.

Una attenzione particolare va richiamata sul comma 4 dell'articolo 5 che è stato peraltro oggetto di emendamento da parte di taluni commissari, in particolare da parte del senatore Cherchi. In sintesi, il comma 4 è relativo all'applicazione della legge n. 10 del 1991 che ha avuto seguito nel provvedimento Cip n. 6 del 1992. Si tratta di una legge che ha agevolato e incentivato gli investimenti degli autoproduttori nel campo delle risorse rinnovabili, ad esempio nel settore idrico e in quello delle cosiddette fonti assimilate, che sono impianti ciclo combinati che utilizzano il metano che è una risorsa finita e che non potrebbe ricadere di per sè nel novero delle risorse rinnovabili. Questa tipologia di impianti usufruisce di incentivi pari al 50 per cento del costo medio di produzione; sostanzialmente sono 40 lire a chilowattòra che vengono scaricate sulle tariffe.

Nel testo al nostro esame vengono per legge accettate tutte le domande presentate anche successivamente al 1994. In questo modo, osservando l'espansione della capacità produttiva prevista per i prossimi 15 anni, non si avrebbe più capacità libera per nuovi operatori. La proposta avanzata dal Governo, tesa a considerare anche il dettato legislativo, si sviluppa in maniera più dettagliata negli articoli aggiuntivi che

sono stati predisposti per regolare in maniera specifica l'*authority* competente in materia energetica.

Nell'emendamento 5.1 vi è anche una esplicitazione più chiara del significato del meccanismo del *price-cap*, laddove si indicano in modo specifico le variabili a cui i sistemi di questo genere si rapportano. Tale proposta è volta a rendere più esplicito quanto già incluso nella norma predisposta dalla Commissione. Sono comunque a disposizione di coloro che chiederanno chiarimenti in ordine ad aspetti specifici del comma 2 dell'articolo 5, nel testo proposto dal Governo.

COVIELLO. Signor Presidente, premesso che in un contesto normativo è generalmente preferibile non ricorrere alla lingua straniera in quanto non tutti i soggetti ai quali la legge si rivolge la conoscono; considerato altresì che, a seguito dell'approvazione del provvedimento (cui potrebbero farne seguito altri), la definizione *price-cap* verrebbe sancita per legge per la prima volta in Italia, sarebbe, a mio avviso, opportuno individuare un termine italiano equivalente.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Pur condividendo l'osservazione del senatore Coviello, trattandosi tuttavia di un termine universalmente noto dal punto di vista metodologico, ho difficoltà a individuare in italiano una espressione il cui significato sia equivalente alla definizione *price-cap*.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, è un aspetto che è stato già oggetto di attenzione da parte di altri colleghi. Poichè l'integrazione dei linguaggi oggi è tale da far sì che si possa essere innovativi anche con l'introduzione di un termine tecnico universalmente noto tra gli addetti ai lavori e tra chi si occupa professionalmente di tali aspetti in un contesto normativo italiano, sono convinto che i linguisti non solleverebbero obiezioni sulla introduzione di una espressione in lingua straniera in un dettato normativo.

BERGONZI. In questa fase procedurale ritengo sia utile esaminare l'articolato così come è stato predisposto, analizzando gli emendamenti presentati all'articolo 5; dovremo discutere in un altro momento dell'emendamento 13.0.2, presentato dal Governo, teso ad inserire un articolo tredici-*ter* al provvedimento, anche se esso in effetti si integrerebbe nella discussione in corso, andando praticamente a sostituire l'articolo 5.

Mi limito a sottolineare alcuni aspetti dell'articolo 5, poichè sulla specifica questione delle tariffe esprimiamo un giudizio molto negativo e preoccupato; in particolare intendo porre in rilievo due questioni di fondo, il cui contenuto abbiamo fatto oggetto di proposte emendative.

La prima si riferisce al comma 3 dell'articolo 5, che non risulta modificato neanche nella formulazione del quarto comma dell'articolo aggiuntivo 13-*ter*, proposto con il già menzionato emendamento 13.0.2 del Governo, che sostanzialmente carica sulle tariffe gli «oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari». Si tratta di importi molto consistenti, come tutti voi sapete, che sono già stati rimborsati per un valore di circa 10.000 miliardi

di lire, e che rimangono in essere per un corrispettivo valutabile tra i 10.000 e i 15.000 miliardi di lire. Credo sia ingiusto, sbagliato e anche assurdo prevedere che con questa legge sull'Autorità vengano aumentate le tariffe per un corrispettivo pari all'importo derivante da questi oneri. A noi tutti, oltre a tutto, è pervenuta della documentazione da parte delle associazioni dei consumatori, nella quale si ricorda che su tale questione sono stati presentati ricorsi alla magistratura.

Reputo, insomma, che non sia possibile approvare un articolato del genere, nel senso che se oneri per la sospensione e l'interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari esistono, di questi si dovrà fare carico lo Stato e non l'utente, perchè sarebbe del tutto illegittimo fare altrimenti.

Vorrei far presente, oltre a questo, un'ulteriore questione, che ho avuto modo di sottolineare anche nel mio intervento in sede di discussione generale. Non vorrei, cioè, che l'eventuale acquirente Enel – in caso di realizzazione della privatizzazione dell'ente – grazie a questo articolato potesse incassare con un aggiornamento delle tariffe il controvalore di questi oneri ed essere magari poi obbligato in un secondo momento a restituire il corrispettivo. Un'ipotesi del genere sarebbe inoltre evidentemente sottratta a qualsiasi verifica di controllo parlamentare, perchè se si andasse verso la realizzazione della privatizzazione dell'Enel molto probabilmente si realizzerebbe un tipo di privatizzazione che scavalcherebbe, per quanto riguarda i suoi contenuti, il Parlamento. Per cui si correrebbe davvero il rischio di premiare gli eventuali compratori in questo modo, con una cifra di entità quantificabile in circa 11.000 miliardi di lire, non prevedendo invece il preciso obbligo per gli stessi di farsi carico di tale onere.

Ricordando nuovamente che ho avuto modo di sottolineare questo problema nel mio intervento in discussione generale, ritengo che – ancor più se si verificasse quest'ultima ipotesi – saremmo davanti a una vera e propria truffa. Al fine di evitare tutto ciò, l'emendamento 5.10 propone la soppressione dell'inciso «alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva di centrali nucleari».

Il secondo emendamento che proponiamo all'articolo 5 riguarda la soppressione del comma 4. Anche in questo caso mi sembra che purtroppo l'articolo 13-*ter* che il Governo vorrebbe introdurre con una sua proposta emendativa, pur essendo migliorativo, risulti inadeguato a rimediare ai guasti che provocherebbe l'applicazione del comma 4 dell'articolo 5, così come formulato dalla Commissione. In esso, infatti, si afferma che per quanto riguarda l'acquisto di energia dagli autoproduttori le agevolazioni previste dal provvedimento Cip n. 6 del 1992 verrebbero estese – nella sostanza (anzi, nella pratica, perchè così stabilisce l'articolato) – anche agli autoproduttori che divenissero tali da oggi in avanti; quindi i benefici varrebbero anche per il futuro, per nuove centrali elettriche che si dovessero costruire, e potete ben capire cosa questo possa significare.

Anche il Ministro ne ha parlato nel corso del suo intervento. In sostanza, con i commi 3 e 4 di questo articolo arriveremmo allo sconvolgimento, nel giro di pochi anni, di tutto il settore dell'energia elettrica del nostro paese. Si corre davvero il rischio di far sì che nella sostanza la

produzione di energia elettrica sia privatizzata senza assumere nessun provvedimento, perchè a causa di questa agevolazione molti avrebbero interesse a produrre energia elettrica, l'interesse in campo è molto forte. Occorre quindi che le facilitazioni esistenti rimangono tali, non capisco perchè si debba estenderle ai nuovi produttori con le disastrose conseguenze cui andremmo incontro se ciò si avverasse.

Ecco le ragioni dei nostri emendamenti soppressivi. Comunque, ci riserviamo di valutare anche gli emendamenti proposti dal Governo.

Infine, credo che se approvassimo la norma così com'è, correremmo anche il rischio di una possibile perdita di controllo dell'aumento delle tariffe. Sarebbe questo un altro dei guai seri a cui andremmo incontro approvando l'articolo senza modifiche.

CHERCHI. Signor Presidente, preliminarmente vorrei una chiarificazione sull'emendamento proposto dal Governo relativamente alla definizione di tariffe. Nell'emendamento, infatti, si fa espresso riferimento, come metodo, al *price cap*: vorrei si esplicitasse chiaramente se si tratti dell'unico metodo o se si possano adottare metodi diversi di determinazione dei prezzi.

Voi tutti sapete che gli analisti e i cultori della materia sostengono che, per quel che riguarda i prezzi di interconnessione alla rete, il metodo del *price cap* garantisce le rendite di posizione nelle situazioni in cui il gestore sia a sua volta proprietario della rete. Se questa è l'intenzione del Governo, credo valga la pena asserire che il *price cap* è uno dei metodi possibili ma non l'unico: si può ricorrere ad altri metodi che stimolino gli investimenti. Sarebbe quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.

Relativamente alla questione avanzata dal senatore Bergonzi circa la validità futura del provvedimento del Cip n. 6 del 1992, abbiamo presentato un emendamento diretto a salvaguardare le situazioni che si sono perfezionate sul piano giuridico, altrimenti si aprirebbe un contenzioso enorme perchè ci sono contratti e convenzioni sottoscritte dal Ministero dell'industria e dai produttori. A suo tempo in pochissimi abbiamo criticato quell'accordo che creava, in Italia, la figura dell'imprenditore a rischio zero, ma purtroppo «cosa fatta capo ha»: sono insorti rapporti giuridici che sono stati perfezionati; sono stati effettuati investimenti dal Piemonte alla Lombardia, eccetera.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. L'osservazione del senatore Cherchi è pertinente, nel senso che non pensiamo che il *price cap* sia l'unico metodo di determinazione dei prezzi. È mia intenzione proporre un subemendamento che recepisce un inciso dell'emendamento 4.61, presentato dal senatore Debenedetti, a proposito del *price cap*: «unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione», per specificare che quest'ultimo non deve essere considerato l'unico metodo di determinazione dei prezzi.

DEBENEDETTI. Concordo nella sostanza con il collega Cherchi e sono favorevole alla nuova proposta testè avanzata dal Ministro.

FERRARI Karl. Signor Presidente, gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.9 tendono a mantenere certe agevolazioni per le centrali che producono energia elettrica con sistemi rinnovabili.

PRESIDENTE. Stante il concomitante inizio dei lavori in Assemblea, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE